



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N.430/15/CONS

**DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO
NEI CONFRONTI DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(proc. n. 2629/15/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l’art. 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”»* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante “*Informativa economica di sistema*”, come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l’art.10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - entro il 31 marzo dell’anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell’ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’atto di contestazione n. 13/15/DCA del 10 marzo 2015, notificato alla Regione Abruzzo in data 11 marzo 2015 (prot. n. 27560/2015);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto della Direzione contenuti audiovisivi n. 13/15/DCA è stata contestata alla Regione Abruzzo (di seguito denominata REGIONE) la violazione dell’art. 41 del *Tusmar*.

La REGIONE non risulta aver trasmesso il modello EP contenente la comunicazione delle spese effettuate, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del *Tusmar*, con riferimento all’esercizio finanziario 2013.

In tal modo la REGIONE avrebbe violato l’art. 41 del *Tusmar* ove prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all’Autorità delle somme impegnate, in ciascun esercizio finanziario, per l’acquisto, a fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa.

2. Deduzioni della REGIONE

Con nota del 1 aprile 2015, acquisita con prot. n. 47216/2015, la REGIONE ha inviato, per conoscenza, alla Direzione contenuti audiovisivi, una comunicazione con la quale richiedeva ai propri Dipartimenti e Servizi autonomi di “*provvedere a dare comunicazione con tempestività, delle spese impegnate per l’acquisto, a fini di pubblicità istituzionale, su mezzi di comunicazione di massa*”, anche in caso di risultanza negativa.

3. Valutazioni dell'Autorità

Poiché la REGIONE non ha inviato i modelli EP con riferimento all'esercizio finanziario 2013, né ha dimostrato altrimenti di aver rispettato le quote di cui all'art. 41, comma 1, del *Tusmar*, si ritengono sussistere i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli artt. 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*.

La sanzione per la violazione contestata viene determinata nella misura di euro 18.532,00 (diciottomilacinquecentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio. In tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dalla Regione Abruzzo deve ritenersi di entità grave, poiché, non producendo il modello EP, la stessa non ha dimostrato di aver rispettato le quote di cui all'art. 41, comma 1, del *Tusmar*, con riferimento all'esercizio finanziario 2013.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

La REGIONE, nel porre in essere iniziative di raccordo tra i propri uffici per fornire una comunicazione unitaria, ha dimostrato di essersi attivata per evitare in futuro ipotesi di violazione analoghe a quelle in questa sede accertate.

C. Personalità dell'agente

La Regione Abruzzo, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che le REGIONE sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Abruzzo ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, l'art. 41 del *Tusmar*;

ORDINA

alla predetta REGIONE di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.532,00 (diciottomilacinquecentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio

eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 41 del *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2013;

INGIUNGE

alla citata REGIONE di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.430/15/CONS* ", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.430/15/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani